

PROCEDURA
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(D. LGS. 494/96 CON INTEGRAZIONI DEL D. LGS. 528/99)

L'Amministratore Delegato



SOMMARIO

GENERALITA`	Pag. 4
DEFINIZIONI E RESPONSABILITA`	
SIGLE	5
CAMPO DI APPLICAZIONE	
OBBLIGHI GENERALI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	6
CASI DI ESCLUSIONE A PRESCINDERE DALLA DURATA IN UOMINI/GG.	
PROCEDURA	7
1. NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
1.1 Obblighi dell'Appaltatore	
1.2 Nomina del Responsabile dei Lavori	8
.1 Responsabile dei Lavori interno ad Autostrade	
.2 Responsabile dei Lavori esterno	
1.3 Attività del Coordinatore per la progettazione	9
1.4 Attività del Coordinatore per l'esecuzione	
1.5 Notifica preliminare	
2. NUOVI LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELEGATI AI TRONCHI	10
2.1 Obblighi dell'Appaltatore	
2.2 Nomina del Responsabile dei lavori	
2.3 Attività del Responsabile dei Lavori e nomina del Coordinatore per l'esecuzione	
2.4 Attività del Coordinatore per la progettazione	11
2.5 Attività del Coordinatore per l'esecuzione	
2.6 Notifica preliminare	
3. PAVIMENTAZIONI	12
3.1 Obblighi dell'Appaltatore	
3.2 Ordinativi di lavoro	
3.3 Nomina del Responsabile dei Lavori e nomina dei Coordinatori	
3.4 Attività del Responsabile dei Lavori	
3.5 Attività del Coordinatore per la Progettazione	13
3.6 Attività del Coordinatore per l'Esecuzione	
3.7 Notifica preliminare	15

4. MANUTENZIONE ORDINARIA	14
4.1 Obblighi dell'Appaltatore	
4.2 Ordinativi di lavoro e autorizzazioni	
4.3 Nomina del Responsabile dei Lavori	
4.4 Attività del Responsabile dei Lavori e nomina dei Coordinatori	15
4.5 Attività del Coordinatore per la Progettazione	
4.6 Attività del Coordinatore per l'Esecuzione	
4.7 Notifica preliminare	

ALLEGATI

- Tabella di sintesi degli obblighi del Committente o Responsabile dei Lavori la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni **ALLEGATO 1**
- Tabella di sintesi degli obblighi del Committente o Responsabile dei Lavori la cui violazione non comporta sanzioni **ALLEGATO 2**
- Ulteriori provvedimenti previsti **ALLEGATO 3**
- Requisiti dei Coordinatori **ALLEGATO 4**
- Copia Decreto Legislativo 494/96 e Decreto Legislativo 528/99 (vedi allegato II per lavori con rischi particolari) **ALLEGATO 5**

GENERALITA'

La presente procedura indica le linee applicative del Decreto Legislativo 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 19.11.99, che recepisce la Direttiva Comunitaria 92/57 e costituisce, per lo specifico settore dei cantieri, il necessario completamento del sistema di gestione della sicurezza introdotto nella legislazione italiana dal D. Lgs. 626/94.

Le disposizioni contenute nel Decreto 528/99 entrano in vigore il 18.4.00 e si applicano ai cantieri per i quali la fase di progettazione non sia ancora conclusa in tale data.

La progettazione si intende conclusa, nel caso di appalti pubblici soggetti ad approvazione ANAS, dalla data del Decreto stesso; in caso contrario con l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Funzione Tecnica.

Nel caso di beni non reversibili la progettazione si intende conclusa con la presentazione alle competenti autorità per il controllo dei lavori delle prescritte istanze (concessioni, autorizzazioni).

In caso di lavori di manutenzione la progettazione si intende conclusa alla data di affidamento.

DEFINIZIONI E RESPONSABILITA'

Committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di Appalto pubblico, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'Appalto.

Responsabile dei Lavori il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera.

Obblighi generali del Committente o del Responsabile dei lavori:

- Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del D. Lgs. 626/94. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, deve prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro (art. 3, comma 1).
- Verifica, se specificamente incaricato, l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art.3 comma 8)(Vedi anche allegati 2 e 3).

Coordinatore per la progettazione

il soggetto che, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, nei casi previsti, deve provvedere, durante la progettazione dell'opera e, comunque, prima della richiesta di presentazione delle offerte, a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 nonché predisporre il fascicolo informativo di prevenzione e protezione rischi (art. 4, comma 1 del D.Lgs 494/96).

Coordinatore per l'esecuzione

soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato nei casi previsti, dal Committente o dal Responsabile dei lavori che, durante la realizzazione dell'opera, deve verificare

l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro, valutare le proposte migliorative e/o modificative delle imprese, verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese assicurandone la coerenza con il primo, adeguare e far adeguare i piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche, verificare l'attuazione di quanto previsto tra le parti sociali.

Segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese interessate, le inosservanze alle disposizioni degli art. 7,8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione, ne dà comunicazione alla ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro. Sospendere, in caso di grave pericolo imminente, direttamente riscontrato le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi previsti, redigere il piano e predisporre il fascicolo (art.5 D.Lgs. 494/96).

SIGLE

TEC	Funzione Tecnica
TEC/SET	Segreteria Tecnica
VGP	Valorizzazione e Gestione del patrimonio
PCG Controllo	Funzione Pianificazione e

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del decreto si applicano ai "cantieri temporanei o mobili", definiti come "qualunque luogo ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile" quali ad esempio:

- attività di costruzione, manutenzione e demolizione del manto e delle sovrastrutture autostradali, delle pensiline di stazione, dei ponti ed opere d'arte di presidio e di difesa, dei fabbricati e manufatti in genere;
- attività di manutenzione delle barriere metalliche di sicurezza e di altre opere in ferro;
- parti strutturali degli impianti elettrici e lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
- lavori in galleria (allegato II n. 6).

In particolare, tale normativa si applica integralmente ai cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea:

- se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno **200 uomini/giorno** (es. 10 uomini per 20 giorni di calendario esclusi i festivi e i non lavorativi, oppure 2 uomini per 100 giorni, ecc.), oppure,
- se i **lavori comportano rischi particolari** elencati nell'allegato II.

Deve, comunque, essere designato da parte del Committente o del *Responsabile dei lavori* il *Coordinatore per l'esecuzione* per la redazione dei documenti di sicurezza e per gli obblighi dell'art.5:

- qualora l'esecuzione dei lavori affidati inizialmente ad un'unica impresa sia affidata successivamente, anche in parte, ad altre imprese e ricorrano le altre condizioni suddette;
- quando, in corso d'opera, in presenza di più imprese, si superi il limite dimensionale dei 200 uomini/giorno o vengano ad esistenza lavorazioni di cui all'allegato II.

CASI DI ESCLUSIONE A PRESCINDERE DALLA DURATA IN UOMINI/GIORNO

Devono considerarsi esclusi dall'applicazione del D.Lgs 494/96 i seguenti lavori:

- lavori edili realizzati con personale proprio, senza affidamenti in appalto;
- lavori di manutenzione, montaggio e smontaggio degli impianti (es. impianti di illuminazione, idrici, sanitari, di pressurizzazione e di condizionamento, gruppi elettrogeni, cabine di esazione, impianti di S.O.S., impianti radiofonici, di telecomunicazione, i pannelli a messaggio variabile, ecc.); deve essere fatta eccezione per le "parti strutturali" degli impianti elettrici (allegato I n.1 della legge);
- opere in verde: i lavori quali sfalci, decorticazioni, potature, ecc. in quanto non comportino lavori edili o di ingegneria civile;
- lavori compiuti anche ad una altezza superiore a metri 2 purchè svolti con parapetti o con impalcature fisse;
- lavori di posa della segnaletica orizzontale, purchè le vernici utilizzate non contengano sostanze tossiche ai sensi dell'articolo 33 D.P.R.303/56;
- rifacimenti superficiali del manto stradale (base, binder ed usura) realizzati con conglomerati bituminosi, ad esclusione della P.C.P.;
- attività di semplice ispezione.

PROCEDURA

1. NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Ai lavori di nuove costruzioni, manutenzione e demolizione delle sovrastrutture stradali, dei ponti e delle opere d'arte, dei fabbricati e manufatti in genere, alla posa in opera delle barriere prefabbricate in calcestruzzo, come ai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento delle parti strutturali degli impianti elettrici si applica integralmente la normativa del D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs.528/99 nei casi previsti dall'art.3 comma 3 (vedi campo di applicazione).

N.B. con rif. ai rischi particolari di cui all'Allegato II

Per lavori che espongono al rischio di "caduta dall'alto, da altezza superiore a metri 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali di lavoro" si intende l'altezza calcolata non dal punto di appoggio del piede di chi lavora, bensì dal punto di altezza nel quale l'operatore sta svolgendo il lavoro.

Per quanto riguarda l'*aggravamento* invece va precisato che anche se il piano di calpestio su cui sta lavorando è situato ad un'altezza superiore ai 2 metri rispetto al suolo (es. il tetto di una pensilina o un terrazzo) se tale piano è dotato di parapetto conforme ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 547 del 1955 (art.26 ecc.) non ricorrono gli estremi dell'aggravamento e, coerentemente, la distanza si calcola dallo stesso piano di calpestio e non dal suolo sottostante.

L'aggravamento (punto 1 allegato II) quindi si realizza nel caso in cui il lavoro venga effettuato senza parapetto o ad una altezza che lo renda inefficace per cui l'altezza viene calcolata dal suolo sottostante e non più dal piano di calpestio.

1.1 Obblighi dell'Appaltatore

Qualsiasi cantiere può essere aperto dall'appaltatore solo in presenza di una specifica autorizzazione preventiva di Autostrade nella quale viene individuata l'entità del cantiere (uomini/giorni) e la riconducibilità o meno alle norme del D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs.528/99.

Tutte le imprese esecutrici devono in ogni caso, prima dell'inizio dei rispettivi lavori consegnare il piano operativo di sicurezza e, quando previsto il piano sostitutivo. Per l'aggiudicatario l'obbligo deve essere adempiuto entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

In ogni caso all'appaltatore rimangono applicabili gli obblighi del *piano operativo o sostitutivo* di sicurezza (art. 9 comma 1 lettera c bis e art. 31 c 1 bis lettera b Merloni ter) e quelli derivanti dagli articoli 8 e 9 del Decreto e da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica con particolare riferimento all'art.7 D. Lgs. 626/94 (DPR n. 547/55, DPR n. 164/56).

L'aggiudicatario, sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, può fornire al *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*, in caso di applicabilità del D.Lgs. 494/96 così come integrato, eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per garantire al meglio la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Inoltre le imprese possono presentare proposte di modifiche dei piani in corso di opera.

L'appaltatore deve attuare le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo o sostitutivo (art. 12 c.3, art.12 c. 4, art.13 c.2 e 3 e art.14 vedi norme allegate) .

1.2 Nomina del *Responsabile dei lavori*

L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, in qualità di *Committente*, ciascuno nell'ambito delle procure conferite, **prima** di affidare l'incarico di progettazione dell'opera, nomina il *Responsabile dei Lavori*.

Di norma l'incarico comprende tutti gli obblighi posti dal Decreto a carico del Committente compresa la nomina dei Coordinatori, con l'eccezione della decisione sulla eventuale risoluzione del contratto di cui all'art.5 comma 1 lettera e) e gli adempimenti di cui all'art.3 comma 8 del decreto.

Inoltre l'incarico deve prevedere l'eventualità di appalti delegati al Tronco (vedi capitolo 2).

Nel caso di incarico affidato all'interno:

il Responsabile della Funzione Tecnica indica per tale ruolo il responsabile della Unità organizzativa competente.

Tale nominativo viene quindi inserito sulla lettera di nomina (la quale deve riportare l'indicazione dei lavori) che viene redatta da TEC/SET e sottoposta alla firma dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale. Copia della lettera viene inviata a VGP e PCG.

La lettera quindi viene inoltrata al Responsabile dell'Unità Organizzativa individuata, il quale dovrà sottoscrivere la stessa per accettazione.

Nel caso di incarico affidato all'esterno (Soc. SPEA o altre Soc./professionisti):

TEC/SET predispose la lettera di nomina e la sottopone alla firma dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale. Copia della lettera viene inviata a VGP e PCG.

1.2.1 Responsabile dei lavori interno ad Autostrade

Il *Responsabile dei Lavori*, individua e nomina *Coordinatore per la progettazione* una risorsa all'interno dell'Unità organizzativa competente.

Prima di attivare le procedure di gara per i lavori, il *Responsabile dei Lavori* nomina per l'incarico di Direzione Lavori e di *Coordinatore per l'esecuzione* dei lavori una risorsa interna di DG o DT d'intesa con il Responsabile della Funzione Tecnica o il Direttore di Tronco competente.

Il *Responsabile dei lavori* mette a disposizione dei concorrenti alla gara il piano di sicurezza e coordinamento e comunica alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nominativi dei *Coordinatori*. Tali nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere (come prescritto dall'art. 3, comma 6).

1.2.2 Responsabile dei lavori esterno

Il *Responsabile dei Lavori* deve, tra l'altro, comunicare a TEC/SET i nominativi dei Coordinatori da esso designati e trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento. Può essere previsto che il *Responsabile dei lavori*

svolga le funzioni dei *Coordinatori*, sempre che il soggetto ne abbia i requisiti previsti dalle norme.

1.3 Attività del *Coordinatore per la Progettazione*

Il *Coordinatore per la progettazione* deve provvedere a:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12;
- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme.

1.4 Attività del *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

Vedi nel Capitolo Definizioni e responsabilità.

1.5 Notifica preliminare

Il *Responsabile dei Lavori* deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori alla A.S.L. ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare (vedi art.11 e allegato III del D.Lgs 494/96) e gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'art.3 c.3, cioè casi di applicazione integrale del D.Lgs.;
- cantieri che, inizialmente non soggetti a notifica, ricadano nelle categorie di cui al primo punto per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- unica impresa, la cui entità presunta di lavoro è uguale o superiore a 200 uomini/giorno.

La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Gli organismi paritetici, istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.20 D.Lgs. 626/94 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

2. NUOVI LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELEGATI AI TRONCHI

2.1 Obblighi dell'appaltatore

Vedi capitolo 1 paragrafo 1.

2.2 Nomina del *Responsabile dei lavori*

PRIMA FASE (progettazione)

L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, in qualità di *Committente*, **prima** di conferire l'incarico di progettazione dell'opera, nomina il *Responsabile dei Lavori*.

Di norma l'incarico comprende tutti gli obblighi posti dal Decreto a carico del *Committente* compresa la nomina dei Coordinatori, con l'eccezione della decisione sulla eventuale risoluzione del contratto di cui all'art.5 comma 1 lettera e) e gli adempimenti di cui all'art.3 comma 8 del decreto. Inoltre l'incarico deve prevedere la possibilità di delega al Tronco dei lavori.

Nel caso di incarico affidato all'interno:

il *Responsabile* della Funzione Tecnica indica per tale ruolo il responsabile della Unità organizzativa competente.

La lettera quindi viene inoltrata al *Responsabile* dell'Unità Organizzativa individuata, il quale dovrà sottoscrivere la stessa per accettazione.

Il *Responsabile dei Lavori* individua e nomina *Coordinatore per la progettazione* una risorsa all'interno della propria Unità Organizzativa.

Nel caso di incarico affidato all'esterno (Soc. SPEA o altre Soc./professionisti):

TEC/SET predispone la lettera di incarico e la sottopone alla firma dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale. Copia della lettera viene inviata a VGP e PCG.

Il *Responsabile dei Lavori* deve tra l'altro comunicare a TEC/SET il nominativo del *Coordinatore per la progettazione* da esso designato e trasmette il piano di sicurezza e coordinamento.

SECONDA FASE (Delega al Tronco)

Per i lavori di nuove costruzioni o di manutenzione straordinaria delegati alle DD.TT., il *Committente* diventa il Direttore di Tronco interessato ai lavori (in quanto soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto), che, quindi può mantenere quale *Responsabile dei lavori* la persona precedentemente nominata (interno o esterno) o nominare per tale ruolo il *Responsabile* dell'Area Tecnica del Tronco.

Nel secondo caso il nominativo del *Responsabile dei Lavori* viene inserito sulla lettera di nomina (la quale deve riportare l'indicazione dei lavori) che viene redatta dall'Ufficio Affari Generali e Legali.

Il *Responsabile Tecnico* deve sottoscrivere la stessa per accettazione.

Nel caso in cui sia mantenuto all'esterno l'incarico di *Responsabile dei Lavori*, TEC/SET deve informare l'interessato del cambiamento del *Committente*.

In ogni caso il Direttore di Tronco valuta il piano di sicurezza e coordinamento, facendolo modificare ove necessario.

2.3 Attività del Responsabile dei lavori e nomina del Coordinatore per l'esecuzione

In sede di gara per l'esecuzione dei lavori il *Responsabile dei lavori* provvede tramite l'Ufficio Affari Generali e Legali a mettere a disposizione delle imprese concorrenti il piano di sicurezza e a comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nominativi dei Coordinatori che devono essere indicati nel cartello di cantiere, come prescritto dall'art.3 comma 6.

Prima di attivare le procedure di gara per i lavori, il *Responsabile dei Lavori* nomina il *Coordinatore per l'esecuzione*.

2.4 Attività del Coordinatore della progettazione

Vedi capitolo 1.paragrafo3.

2.5 Attività del Coordinatore per l'esecuzione

Vedi Capitolo Definizioni e responsabilità.

2.6 Notifica preliminare

Vedi capitolo 1, paragrafo 5.

3. PAVIMENTAZIONI

Si deve applicare integralmente la normativa del D. Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs.528/99 nei casi previsti dall'art. 3 comma 3 ai lavori di costruzione, manutenzione e demolizione del manto.

La previsione della durata dei cantieri dovrà essere concordata con la Società Pavimental e riportata nell'ordinativo di lavoro.

3.1 Obblighi dell'Appaltatore

Vedi capitolo 1 punto 1.1.

3.2 Ordinativi di lavoro

I lavori facenti parte dell'accordo quadro stipulato con la Società Pavimental saranno resi operativi mediante "ordinativi di lavoro".

L'ordinativo di lavoro, per rispettare gli adempimenti previsti sia dal D. Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs.528/99, che dal D. Lgs. 626/94, deve essere redatto almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (come prescritto all'art.12 comma 4) e deve contenere specificatamente la durata del cantiere ed il numero delle persone ad esso dedicate (uomini/giorni).

Tale documento, in caso di non applicabilità del D. Lgs. 494/96 art. 3 comma 3 così come modificato dal D.Lgs.528/99, sarà firmato come da prassi dal Direttore dei lavori e controfirmato dal Rappresentante dell'Impresa, nel caso ricorrano gli uomini/giorno delle norme citate o ricorrano i rischi particolari (allegato II) l'ordinativo di lavoro deve essere immediatamente inoltrato al Direttore di Tronco che firmerà in qualità di *Committente* o al *Responsabile dei lavori* che firmerà in nome e per conto del *Committente*.

Copia dello stesso viene quindi archiviata presso l'Ufficio Affari Generali e Legali unitamente alla copia del piano di sicurezza e coordinamento.

3.3 Nomina del *Responsabile dei Lavori* e nomina dei *Coordinatori*

Nel caso in cui si rientri nel campo di applicazione dell'art.3 comma 3 D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs.528/99, il Direttore di Tronco in qualità di *Committente* delega *Responsabile dei lavori* il Responsabile dell'Area Tecnica.

Il *Committente* o il *Responsabile dei Lavori*, a sua volta, nomina il *Coordinatore per la Progettazione* e il *Coordinatore per l'esecuzione* nelle figure del Responsabile dell'Ufficio Manutenzione e del Capo Reparto Pavimentazioni, semprechè abbiano i requisiti previsti dall'art.10 (può essere nominata un'unica persona per i due ruoli previsti dalla legge).

Tali nomine diventano effettive con l'accettazione dell'incarico da parte delle figure sopra individuate.

L'Ufficio Affari Generali e Legali cura gli aspetti formali di tali nomine e conserva la documentazione.

3.4 Attività del *Responsabile dei Lavori*

Vedi capitolo1 paragrafo 2 (messa a disposizione del piano e comunicazione dei nominativi dei Coordinatori).

3.5 Attività del *Coordinatore per la Progettazione*

Il *Coordinatore per la progettazione* deve provvedere a:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12;
- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme.

Il *Coordinatore per la progettazione* , in base alle disposizioni contenute nell'art.4, commi 1 e 2, aggiorna il piano standard di sicurezza e coordinamento e lo personalizza in base alla tipologia dei lavori da effettuare.

3.6 Attività del *Coordinatore per l'esecuzione*

Vedi nel Capitolo Definizioni e Responsabilità.

3.7 Notifica preliminare

Vedi capitolo 1 .5

4. MANUTENZIONE ORDINARIA

La normativa del D. Lgs. 494/96 non si applica in linea di principio ai lavori di manutenzione, montaggio e smontaggio degli impianti presenti negli ambienti della Società Autostrade quali: gli impianti di illuminazione, gli impianti idrici, sanitari, di pressurizzazione e di condizionamento, i gruppi elettrogeni, le cabine di esazione, gli impianti SOS, gli impianti radiofonici, gli impianti di telecomunicazione, i pannelli a messaggio variabile, ecc. e neanche ad opere in verde quali sfalci, decorticazioni, potature, ecc. ove non comportino edili o di ingegneria civile e neanche al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Nel caso comunque di lavori di manutenzione in sé esclusi dalla normativa, ma svolti all'interno di un cantiere edile (es. ristrutturazioni del manto autostradale, ecc.) andrà applicato il D.Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs.528/99 nei casi previsti dall'art.3 comma 3.Tali lavorazioni devono, quindi, rientrare nel computo degli uomini/giorno.

4.1 Obblighi dell'appaltatore

Vedi capitolo 1.1.

4.2 Ordinativi di lavoro e autorizzazioni

I lavori saranno resi operativi mediante “ordinativi di lavoro” (relativamente ai lavori a misura) e “autorizzazioni” all'accesso in autostrada (per lavori a forfait).

Tali documenti, per rispettare gli adempimenti previsti sia dal D. Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs.528/99, che dal D. Lgs. 626/94, devono essere redatti almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e devono contenere specificatamente la durata del cantiere ed il numero delle persone ad esso dedicate (uomini/giorni).

Tali documenti in caso di non integrale applicabilità del D.Lgs. 494/96 saranno firmati come da prassi (es. l'ordinativo di lavoro sarà firmato dal Direttore dei lavori e controfirmato dal Rappresentante dell'Impresa), nel caso ricorrano gli estremi per l'applicabilità del D.Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs.528/99, i documenti devono essere immediatamente inoltrati al Direttore di Tronco che firmerà quale *Committente* o al *Responsabile dei lavori* che firmerà in nome e per conto del *Committente*.

Copia del documento verrà archiviata presso l'Ufficio Affari Generali e Legali unitamente alla copia del piano di sicurezza e coordinamento, con i nominativi dei ruoli individuati dalla legge.

4.3 Nomina del *Responsabile dei lavori*

Per tale tipologia di lavori il *Committente* è il Direttore di Tronco che, in fase di redazione annuale del calendario degli interventi (che andranno rivisti mensilmente o trimestralmente) deve provvedere, prima dell'invio alle Ditte esecutrici degli ordinativi di lavoro, alla nomina del *Responsabile dei Lavori* nella figura del Responsabile dell'Area Tecnica.

Tale nominativo viene quindi inserito sulla lettera di nomina (la quale deve riportare l'indicazione dei lavori) che viene redatta dall'Ufficio Affari Generali e Legali.

Il Responsabile Tecnico deve sottoscrivere la stessa per accettazione.

4.4 Attività del *Responsabile dei lavori* e nomina dei *Coordinatori*

Il *Committente* o il *Responsabile dei Lavori*, nei casi dell'art.3 comma 3, nomina il *Coordinatore per la Progettazione* tra i Responsabili dell'Ufficio competente (Manutenzione o Impianti).

Il *Responsabile dei Lavori* quindi nomina il *Coordinatore per l'esecuzione* individuandolo tra le risorse dell'Ufficio competente (Capo Ufficio Impianti, Capo Reparto Pavimentazioni, Capo Reparto Opere Civili e Stradali, Capo Reparto Opere Complementari, Coordinatori P.M.).

Il Direttore di Tronco, in qualità di *Committente* o il *Responsabile dei Lavori*, in nome e per conto del Direttore di Tronco, firma gli ordinativi di lavoro e li trasmette alle Ditte esecutrici con i nominativi dei Coordinatori.

Tali nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere.

(Vedi anche capitolo 1 paragrafo 2 per quanto riguarda la messa a disposizione del piano e la comunicazione dei nominativi dei Coordinatori).

4.5 Attività del *Coordinatore per la Progettazione*

Vedi Capitolo 3 paragrafo 5.

4.6 Attività del *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

Vedi nel Capitolo Definizioni e responsabilità.

4.7 Notifica preliminare

Vedi Capitolo 1 paragrafo 5.

DISPOSIZIONI LA CUI VIOLAZIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI**COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI**

(N.B.: il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori – art. 6 c. 1)

OBBLIGHI

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, **prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro** (art. 3 c. 1 secondo periodo)

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il Coordinatore per la progettazione** in ognuno dei seguenti casi:

- a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno;
 - b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II
- (art. 3 c.3)

Nei casi di cui sopra, prima dell'affidamento dei lavori, **designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (art. 3 c.4)

Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, e si ricada nei casi di cui all'art. 3 c. 3 (v. sopra), **designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (art. 3 c. 4 bis)

Verifica che il Coordinatore per la progettazione adempia all'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di predisposizione del fascicolo e che il Coordinatore per l'esecuzione adempia all'obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 6 c. 2)

Anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa, **verifica l'idoneità tecnico – professionale delle imprese** esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 3 c. 8 lettera a)

SANZIONI

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni (art. 20 c. 1 lettera a)

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 1 A 5 MILIONI (art. 20 c.1 lettera b)

Prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la **notifica preliminare** elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 3 comma 3 (v. sopra)
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini – giorno
- (art. 11 c. 1)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni
(art. 20 c. 1 lettera c)

Trasmette il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto

(art. 13 c. 1)

Come sopra

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

OBBLIGHI

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- a) **redige il piano di sicurezza** e coordinamento;
- b) **predisporre un fascicolo** contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93 (il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della L. n. 457/78)

(art. 4 c.1)

SANZIONI

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
(art. 21 c. 1)

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

OBBLIGHI

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

(art. 5 c. 1 lettera a)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
(art. 21 c. 2 lettera a)

Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e **adeguа il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo** in relazione

Come sopra

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche nonché **verifica che le imprese esecutrici adeguino**, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (art. 5 c. 1 lettera b)

Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, **la cooperazione ed il coordinamento** delle attività nonché la loro reciproca informazione (art. 5 c. 1 lettera c)

Come sopra

Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze** alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 (obblighi dei lavoratori autonomi, misure generali di tutela, obblighi dei datori di lavoro) e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e **propone** la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Come sopra

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare **comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale** territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro (art. 5 c. 1 lettera e)

Sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 5 c. 1 lettera f)

Come sopra

Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese e si ricada nei casi dell'art. 3 c. 3 (sicché è stato nominato il Coordinatore per l'esecuzione), **redige il piano** di sicurezza e coordinamento e predispose del fascicolo (art. 5 c. 1 bis)

Come sopra

Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il **coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza** finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 5 c. 1 lettera d)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda a 1 a 5 milioni
(art. 21 c. 2 lettera b)

N.B.: ALLE CONTRAVVENZIONI SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLE "PRESCRIZIONI AD ADEMPIERE" DI CUI AL D.Lgs. n. 758/94 (CAPO II)

**OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI PER IL CUI
INADEMPIMENTO NON SONO PREVISTE SANZIONI**

* **Nella fase di progettazione** dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, **attenersi ai principi e alle misure generali di tutela** di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/94 ⁽¹⁾ (art. 3 comma 1 primo periodo)

* **Nella fase di progettazione** dell'opera, **valutare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo** (art. 3 comma 2)

* **Comunicare** alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i **nominativi dei Coordinatori** per la progettazione e per l'esecuzione; tali nominativi devono essere indicati **nel cartello di cantiere** (art. 3 comma 6)

* **Affiggere** in maniera visibile presso il cantiere copia della **notifica** e custodirla a disposizione dell'organo di vigilanza (art. 11 comma 2)

¹) Art. 3 d.lgs. 626/94:

Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) **valutazione dei rischi** per la salute e la sicurezza;
 - b) **eliminazione dei rischi** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro **riduzione al minimo**;
 - c) riduzione dei rischi alla fonte;
 - d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nelle prevenzioni le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
 - g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
 - l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 - m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
 - n) misure igieniche;
 - o) misure di protezione collettiva ed individuale;
 - p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
 - t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PREVISTI

LAVORI PUBBLICI

Per tali lavori il Governo, su proposta dei Ministri del Lavoro, della Sanità e dei Lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emanerà un Regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

Il Regolamento stabilirà fra l'altro quali violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente.

I contratti di appalto stipulati dopo l'entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli, mentre quelli in corso alla stessa data sono annullabili se non integrati con i piani entro 60 gg.

(il termine per l'emanazione del Regolamento è già decorso)

(art. 31 L. n. 109/94 s.m.)

(Da tener conto che ulteriori disposizioni sulla sicurezza sono contenute nel Regolamento generale attuativo della Legge quadro sui lavori pubblici in corso di emanazione)

PIANI DI SICUREZZA: CONTENUTI E STIMA DEI COSTI

Con il Regolamento sulla sicurezza previsto dalla Legge quadro sui lavori pubblici (v. punto precedente), saranno definiti anche i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza

(art. 22 d.lgs. n. 528/99)

Fascicolo

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quelli dell'Industria, della Sanità e dei Lavori pubblici, ne saranno definiti i contenuti *(non è previsto un termine)*

(art. 4 comma 3 d.lgs. n. 494/96 s.m.)

Allegati I, II, III, IV (Elenco dei lavori edili e di ingegneria civile, Elenco dei lavori comportanti rischi particolari, Contenuto della notifica preliminare, Prescrizioni di sicurezza)

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello della Sanità, si provvederà ad adeguarli in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria

(art. 18 d.lgs. n. 494/96 s.m.)

ABILITAZIONE E FORMAZIONE DEI COORDINATORI

Entro 6 mesi (dal 18 aprile 2000), con uno o più Decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con quelli della Sanità e dei Lavori pubblici, saranno modificati i contenuti dell'Allegato V (Durata e contenuti del Corso di formazione per la sicurezza) e saranno definiti:

- a) i lavori al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'art. 10 in relazione al titolo di studio;
- b) i livelli di qualificazione e formazione dei Coordinatori in relazione alla tipologia dei lavori, ferma restando la validità dei corsi completati entro tale data.

(art. 23 del d.lgs. n. 528/99)

COORDINATORI : REQUISITI
(art. 10 d.lgs. n. 494/96 s.m.)

SOGGETTI	ATTESTAZIONI	CORSO
Laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali	Attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno	120 ore (*)
Diploma universitario in ingegneria o architettura	c.s. ma espletamento di attività per almeno 2 anni	120 ore (*)
Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico	c.s. ma espletamento di attività per almeno 3 anni	120 ore (*)
Soggetti inquadrati in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori	Attestazione da parte di datori di lavoro pubblici o privati comprovante l'inquadramento e lo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno 4 anni	60 ore (**)
Direttori tecnici di cantiere	Certificazione di committenti pubblici o privati di svolgimento di tale attività per almeno 4 anni	60 ore (**)

(*) Per tali soggetti la frequenza del corso non è richiesta qualora:

- si tratti di dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore, oppure
- si tratti di soggetti non più in servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, oppure
- producano certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, o attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui al decreto.

(**) Corso da frequentare entro il 21 marzo 2000. Inoltre la Circolare Min. Lavoro n. 73/97 estese l'applicabilità di tale regime transitorio anche ai Direttori Lavori.

V. ANCHE ALLEGATO "ULTERIORI PROVVEDIMENTI PREVISTI" (SUB ABILITAZIONE E FORMAZIONE COORDINATORI)

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494**"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"**

pubblicato nella Gazz.Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 156

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.**Campo di applicazione**

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di

cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all'allegato I;
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cio' risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

- a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari ad almeno 100 uomini/giorni;
- b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
- d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entita' presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
- e) nei cantieri di cui all'articolo 13.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:

- a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilita' delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Art. 4.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;

b) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
- b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
- e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e).

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 6.

Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.

2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.**Obblighi dei lavoratori autonomi**

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri:

- a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
- b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
- c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8.**Misure generali di tutela**

1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.

Art. 9.**Obblighi dei datori di lavoro**

1. I datori di lavoro:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
- b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.

Art. 10.**Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato

universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 11.

Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;
- b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
- c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 12.

Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il

settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.

4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 13.

Piano generale di sicurezza

1. Nei lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:

- a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico-assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilita' principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
- n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione prevenzione infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Il piano generale di sicurezza e' trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.

2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15.

Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Art. 16.

Modalita' di attuazione della valutazione del rumore

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si e' fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della

vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17.

Modalita' attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 18.

Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attivita' qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione e' accompagnata da idonea documentazione comprovante

il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.

3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 20.

Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori

1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.

Art. 21.

Contravvenzioni commesse dai coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 22.

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

1. I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.

Art. 23.

Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 24.

Oneri

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ALLEGATI del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494**ALLEGATO I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A). [Nota 1]**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

ALLEGATO II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. [Nota 2] Lavori in prossimita' di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

**ALLEGATO III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
DI CUI ALL'ARTICOLO 11.**

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (1) nome (1) e indirizzo (1).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (1) dei lavori, (nome (1) e indirizzo (1)).
6. Coordinatore (1) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (1) e indirizzo (1)).
7. Coordinatore (1) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (1) e indirizzo (1)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

ALLEGATO IV - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri.
(Articolo 9)

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri

1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.

Sezione I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali.

1. Porte di emergenza.

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Areazione.

2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

3. Illuminazione naturale e artificiale.

3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli.

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali.

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono

aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni.

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione.

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

Sezione II - Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali

1. Caduta di oggetti.

1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.

2. Lavori di demolizione.

2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura puo' presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3. Paratoie e cassoni.

3.1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

ALLEGATO V - Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile.

(Articolo 10)

1. Durata del corso 120 ore.

2. Argomenti:

a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

b) malattie professionali;

c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;

d) analisi dei rischi;

e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisorie etc);

f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Nota 1): L'allegato I è stato così sostituito dall'art. 21 del D.lgs 19 novembre 1999, n. 528.

Nota 2): Il punto 4 dell'allegato II è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 21 del D.lgs 19 novembre 1999, n. 528.

Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) ai lavori svolti in mare;

e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile."

Art. 2

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;"

b) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;"

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.";

e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche."

Art. 3

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";

e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.";

f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti."

Art. 4

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)."

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' adottato entro il termine di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;"

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) verificare l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonche' verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;"

3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;"

4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

"e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;"

5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.";

b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Art. 6

1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".

Art. 7

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alea e' sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".

Art. 8

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alea e' sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";

b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;

"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.".

Art. 9

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;"

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".

Art. 10

1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".

Art. 11

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito del seguente:

"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata

dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico-assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;

- r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio."

Art. 12

1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione."

Art. 13

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.";

b) il comma 2 e' soppresso.

Art. 14

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.".

Art. 15

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".

Art. 16

1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1."

Art. 17

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 494 del 1996, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;"

Art. 18

1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.

4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3."

Art. 19

1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3."

Art. 20

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' inserito il seguente:

"Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758."

Art. 21

1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:

"Allegato I

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in".

Art. 22

1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.

Art. 23

1. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e

l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:

a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;

b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.

Art. 24

1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' abrogato.

Art. 25

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.

2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:

a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;

b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.

Art. 26

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1999